

Codice A1705C

D.D. 2 marzo 2026, n. 204

Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR; intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". Disposizioni applicative per la campagna 2026 riguardanti le domande di pagamento



ATTO DD 204/A1705C/2026

DEL 02/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR; intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". Disposizioni applicative per la campagna 2026 riguardanti le domande di pagamento

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che gli Stati membri redigono nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f), del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, n.

251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'articolo 104 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia

di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA; il CSR nella versione 5 vigente è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell'adeguamento al PSP vigente.

Considerato, altresì, che l'intervento SRA 29 contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche (ulteriore obiettivo di SRA 29).

Visto che l'intervento in oggetto nell'ambito del CSR regionale è suddiviso nelle seguenti 2 azioni:

- SRA29 Azione 1 Conversione all'agricoltura biologica,
- SRA29 Azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica.

richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale che, a partire dall'anno 2023, hanno disposto l'attivazione di bandi per le Azioni 1 e 2 dell'intervento SRA29 – definendo di volta in volta, le relative risorse finanziarie, le condizioni e i criteri di selezione delle domande - e le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che negli anni scorsi hanno definito le disposizioni per le domande di nuova adesione a impegni pluriennali, tuttora in fase di svolgimento, in quanto ammissibili e finanziabili:

- per il 2023, la DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 306 del 5 aprile 2023 e s.m.i.;
- per il 2024, la DGR n. 12-8284 del 11 marzo 2024 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 183 del 12 marzo 2024 e s.m.i.;
- per il 2025, la DGR n. 5-846 del 3 marzo 2025 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 267 del 26 marzo 2025 e s.m.i. (che destina gli importi stabiliti dalla citata DGR a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili);

vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che prevede, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano già in capo al Settore "A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

precisato che per il finanziamento delle annualità successive alla prima sono impiegate per ogni intervento, oggetto dei bandi 2023, 2024 e 2025, quota parte delle risorse assegnate dalle DGR sopra citate, e che esse sono finanziate mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'articolo 70, par. 3 del regolamento (UE) 2021/2115, in quanto essi:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b) oltrepassano i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi).

Viste le seguenti norme nazionali, che hanno rilevanza per i pagamenti dello sviluppo rurale e particolarmente per gli interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), quali le SRA:

- il decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha inoltre individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 n. 660087 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 giugno 2023 n. 337220 recante “Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti

della politica agricola comune”;

- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)”, compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;
- il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2024, n. 289235, recante “ Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”.

Preso atto del Decreto dell’Autorità di gestione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 prot. 0550630 in data 6 ottobre 2023, mediante il quale sono state approvate, ai sensi dell’articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, le linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;

visto che l’Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 con Determinazione n. 979 del 20 novembre 2023 e s.m.i. ha individuato gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”;

evidenziato che il premio riconoscibile potrà essere ridotto in caso di sovrapposizione con altri finanziamenti della politica agricola comune onde evitare sovracompenso e che il riferimento per il calcolo e l’applicazione della riduzione è la citata DD n. 979 del 20 novembre 2023 e s.m.i. dell’Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022;

ritenuto necessario ribadire ai beneficiari della SRA 29 (o a soggetti subentrati ad essi) gli impegni degli interventi cui hanno aderito nel 2023 o nel 2024 o nel 2025, nonché le ulteriori specifiche e gli aggiornamenti della normativa dell’Unione europea, statale e regionale o altri adempimenti rilevanti per gli impegni assunti;

specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, disposizioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013);

- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022 individuate dalla D.D. 20 novembre 2023, n. 979 e s.m.i. dell’Autorità regionale di gestione del CSR 2023-2027;

- riguardo alle eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell’unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024, in attuazione della determinazione n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

stabilito, pertanto, in riferimento all'intervento SRA 29 (Azioni 1 e 2) per le rispettive domande di pagamento dell'anno 2026, alla cui presentazione sono tenuti i titolari di domande di aiuto presentate nel 2023 o nel 2024 o nel 2025, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie, o soggetti che ad essi sono subentrati negli impegni:

- di approvare le disposizioni comprese nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alle disposizioni dell'Organismo pagatore Arpea, che indicano, tra l'altro, la definizione del termine ultimo di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente al termine stabilito dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

viste la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese e la legge regionale 13 novembre 2006, n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni (anche alle strutture della Regione Piemonte), sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico,
- emani manuali/disposizioni in merito alle procedure per la gestione delle domande.

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18 settembre 2023 "Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative".

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente anche in conseguenza delle disposizioni dell'ARPEA e in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in riferimento all'intervento SRA 29 del PSP 2023-2027 per l'Italia approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, a seguito di modifiche, in ultimo approvato con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026, come integrato dal CSR della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e in ultimo approvato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025 nelle more dell'adeguamento al PSP:

1) di approvare le disposizioni applicative per le domande di pagamento che nel 2026 sono tenuti a presentare gli imprenditori agricoli titolari (o quanti sono subentrati negli impegni) di domande presentate per la prima volta nel 2023 o nel 2024 o nel 2025 che sono risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, composto dalle seguenti parti:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

2) di specificare che le disposizioni di cui al punto 1) riguardano gli impegni ai sensi di una delle seguenti azioni dell'intervento SRA29:

- SRA29 Azione 1 *Conversione all'agricoltura biologica*,
- SRA29 Azione 2 *Mantenimento dell'agricoltura biologica*,

che sono stati intrapresi:

- nel 2023, alle condizioni specificate dalla DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n. 306 del 05 aprile 2023 e s.m.i.;
- nel 2024, alle condizioni specificate dalla DGR n. 12-8284 del 11 marzo 2024 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n. 183 del 12 marzo 2024 e s.m.i.;
- nel 2025, alle condizioni specificate dalla DGR n. 5-846 del 03 marzo 2025 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n. 267 del 26 marzo 2025 e s.m.i. (che destina gli importi stabiliti dalla citata DGR a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili);

3) di ribadire nell'Allegato 1: gli impegni delle Azioni di cui al punto 2), altri adempimenti rilevanti, gli aggiornamenti della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, i criteri di ammissibilità e i livelli di premio contenuti nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte;

4) di stabilire che l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso;

5) di specificare che i pagamenti possono essere erogati se, ai sensi dell'articolo 70, par. 3 del regolamento (UE) 2021/2115, essi:

a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

b) oltrepassano i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;

c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115;

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

6) di fornire indicazioni e recare disposizioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013),
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022, regolamentate per la Regione Piemonte dalla Determinazione dell'Autorità regionale del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 n. 979 del 20 novembre 2023 e s.m.i.;
- nonché riguardo alle eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024, in attuazione della determinazione n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

7) di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alle disposizioni dell'Organismo pagatore Arpea, che indicano, tra l'altro, la definizione del termine ultimo di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente al termine stabilito dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

8) di stabilire che le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione a disposizioni di ARPEA e di eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

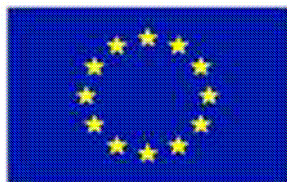
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per

tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026
Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more del suo adeguamento al PSP

Intervento SRA 29

Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

ANNO 2026

**DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO
relative alle Azioni SRA29.1 e SRA29.2
attivate con i Bandi n. 1/2023, 1/2024 e 1/2025**

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
1.1. DEFINIZIONI	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR).....	3
1.3. FINALITÀ DELLA SRA29	4
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
1.5. PREMI CONCEDIBILI	4
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
1.7. BENEFICIARI	5
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO.....	5
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	15
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE.....	15
1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO	15
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO.....	17
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO.....	18
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA.....	18
1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA	18
 PARTE II - SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA	 19
2.1. INFORMAZIONI GENERALI	19
2.2. TIPOLOGIA DI BENEFICIARI.....	20
2.3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	20
2.4. IMPEGNI	21
2.5. ALTRI OBBLIGHI	26
2.6. FORMA E TASSI DI SOSTEGNO, METODI DI CALCOLO, VALORE PREMI	26
2.7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE, SINERGIE CON ALTRI INTERVENTI E DEMARCAZIONE.....	28
2.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	28
2.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022.....	28
2.7.3. Demarcazione (con i pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali).....	28
2.8. RIMANDO A DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI INTERVENTI.....	29
 PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	 30
3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA).....	30
3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	30
3.2.1. Principi generali dei Controlli	30
3.2.2. Controlli Amministrativi	31
3.2.3. Controlli in loco	32
3.2.4. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.....	32
3.2.5. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	33
3.3. CLAUSOLA DI ELUSIONE	33
 PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	 35
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	35
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	35
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	37
4.5. CONTATTI.....	44

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI



1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«**PSP**»: Piano Strategico della PAC;

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«**azienda**»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«**attività agricola**», che comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni culturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

«**domanda di aiuto**»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«**domanda di pagamento**»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«**sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)**» di cui al Capo II del regolamento (UE) 2021/2116;

«**beneficiario**» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«**obbligo**»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «**norma**»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. 147385 del 09/03/2023 e s.m.i.;
- «**Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)**»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. 147385 del 09/03/2023 e s.m.i.;
- «**cessione**»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «**erba o altre piante erbacee da foraggio**»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «**prato permanente e pascolo permanente**» (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono decidere che un terreno classificato come seminativo al 1° gennaio 2026 rimanga classificato come seminativo e non sia classificato come prato permanente anche se il periodo di cui al primo comma è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio;
- «**seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
- 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie

ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3 del D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087;

«**terreno a riposo**» si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;

«**superficie agricola**»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

«**aliquota di sostegno**»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«**spesa pubblica**»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«**esercizio finanziario**»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;

«**fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«**marchio auricolare**»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al reg. (CE) n. 21/2004;

«**sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)**»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«**parcella di riferimento**»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 3 del Decreto n. 66008723 del 23/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. 410739 del 04/08/2023 e all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026,

applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell'adeguamento alla versione vigente del PSP.

1.3. FINALITÀ DELLA SRA29

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mira l'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi della produzione biologica" con le sue 2 azioni, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;

OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

OS9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuiscono le azioni del presente intervento a dare risposta, sono indicate in dettaglio nella parte II.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Trattandosi di domande di pagamento riguardanti impegni intrapresi nel 2023, 2024 e 2025, la copertura finanziaria è a carico delle risorse del PSP 2023-2027 a suo tempo impegnate con i relativi bandi.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede per l'azione SRA29.1 e per l'azione SRA29.2 sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7. BENEFICIARI

I beneficiari del sostegno sono soggetti che proseguono nell'attuazione di impegni in corso dell'Intervento SRA 29, Azioni 1 e 2, titolari di domande di pagamento giunte nel 2026 al secondo o al terzo o al quarto anno di impegno o che subentrano negli impegni, in quanto derivanti da domande di aiuto e pagamento presentate:

- nel 2023 ai sensi della D.G.R. 1 – 6605 del 16/03/2023, come modificata dalla D.G.R. 30-7526 del 09/10/2023 nonché della determinazione dirigenziale n. 306 del 05/04/2023 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 860 del 12/10/2023, giunte nel 2026 al quarto anno di impegno;
- nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 12-8284 dell'11/03/2024 nonché della determinazione dirigenziale n. 183 del 12/03/2024 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 831 del 29/10/2024, giunte nel 2026 al terzo anno di impegno;
- nel 2025 ai sensi della D.G.R. n. 5-846 del 03/03/2025, come modificata dalla D.G.R. n. 10-1733 del 27/10/2025, nonché della determinazione dirigenziale n. 267 del 26/03/2025 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 936 del 28/10/2025, giunte nel 2026 al secondo anno di impegno.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono all'Intervento attivato con il presente provvedimento devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- B) condizionalità rafforzata;
- C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e benessere animale;
- D) condizionalità sociale.

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sotto riportati.

A) MANTENIMENTO DI UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Consiste nel mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115).

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Dal 2023 sono tenuti ad applicare la condizionalità rafforzata i beneficiari di:

- pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
 - pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115);
- nel rispetto del regolamento (UE) 2021/2115 e s.m.i. .

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, viene disposto che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, sia dalle relative sanzioni;

Dal 1° gennaio 2026:

- a) gli agricoltori sono esentati sia dai controlli, sia dalle sanzioni amministrative di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno dichiarata nella domanda geospaziale non supera i 10 ettari;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata nella domanda geospaziale, sono esentati sia dai controlli, sia dalle sanzioni amministrative relative ai requisiti della norma BCAA 7.

Ai sensi del regolamento (UE) 2025/2649 gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 in relazione alle loro unità di produzione biologica e in conversione (quali definite all'articolo 3, punti 10 e 11, del regolamento (UE) 2018/848).

Gli Stati membri possono decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848, la cui intera azienda è costituita da unità di produzione biologica o da unità di produzione in conversione o da entrambe tali unità di produzione, sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

La condizionalità rafforzata consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- Regolamento (UE) della Commissione n. 2024/587 che deroga al Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e

ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

- Regolamento (UE) n. 2025/2649 recante “modifica del Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 27 febbraio 2024, n. 96279 “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29 febbraio 2024, n. 101344 “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024, n. 0289235 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2023, n. 43-7214 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Determinazione Dirigenziale 26 ottobre 2023, n. 905 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 3-634 “Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la D.D. n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023”.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

I - Clima e ambiente;

II - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;

III - Benessere degli animali.

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5% rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere (definite ai sensi del D.P.R. 448/1976 – zone RAMSAR) attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde.

La norma si applica anche alle altre aree umide e torbiere cartografate, censite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 64-11892 e classificate nelle seguenti categorie:

- zone perfluviali;
- stagni e paludi;
- torbiere;
- acquitrini e pozze;
- invasi artificiali.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso. Nel caso del riso, la bruciatura delle paglie è ammessa per ragioni fitosanitarie, prescritte dall'autorità competente.

I.II - ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) (art. 11, par. 3, lettere e) e h)

- A) Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti.
- B) Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5)

Il criterio prevede le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN):

- obblighi amministrativi;
- obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- rispetto dei massimali di apporto azotato previsti;
- divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- a) il divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri a partire dal ciglio di sponda lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e s.m.i..

I.III - SUOLO

BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza

La norma prevede:

- a) sui seminativi, con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o nelle lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri. Sono vietati i livellamenti non autorizzati;
- b) su tutte le superfici agricole, nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.
E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

La norma si applica sulle superfici a seminativo, in pieno campo e senza protezioni, con l'obbligo di attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Sono esentate dall'obbligo le aziende:

- a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- c) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e) relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) n. 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Con D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235, è stata introdotta la diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, in alternativa alla pratica della rotazione, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni:

- D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 [L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione] e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni:

- a) D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2);
- b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 [L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione] e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8 - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma – che si applica su tutte le superfici - stabilisce:

- A. l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale);
- B. il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158 del 16 marzo 2006.

In particolare, non somministrare agli animali qualsiasi sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, stilbeni e sostanze beta-agoniste nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)

Il criterio prevede i seguenti obblighi:

- a) possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- b) controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato;
- c) regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;
- d) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 09 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e s.m.i. .

CGO 11 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e s.m.i. .

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

- Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b);
- D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, allegato 2.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria.
- Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4 maggio 1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria.
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati

Inoltre, vige il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4.

Requisiti minimi relativi al benessere animale:

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b);
- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", articolo 5 e all'allegato I;
- Decreto Legislativo n. 181/2010 Art. 4 commi 1, 2 e 3 e allegato IV.

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (formazione adeguata, esperienza nel settore, adesione a Classyfarm o al Sistema di Qualità nazionale benessere Animale).

D) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 in qualità di datori di lavoro rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione: delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152, artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);
- per l'ambito Salute e sicurezza: delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre, l'art. 4 del citato decreto regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023, n. 337220.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate ai punti A), B), C) e D) è condizione per percepire integralmente gli aiuti degli interventi attivati con il presente bando. Nella trattazione dei singoli interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate a determinati impegni.

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto titolare della domanda di aiuto/pagamento e della domanda di pagamento di cui al presente provvedimento (o dell'eventuale subentrante) o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nella trattazione degli interventi.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

C01 Agricoltori singoli o associati

1.a Agricoltore singolo

E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Intervento a superficie con appezzamenti fissi

Gli impegni delle azioni della SRA29 sono applicabili ad "appezzamenti fissi", ossia la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di pagamento.

Riduzioni della superficie

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (Superficie Oggetto di Impegno) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - le superfici ridotte sono oggetto di subentro negli impegni da parte di altri soggetti;
 - le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Aumenti della superficie richiesta a premio

Trattandosi di intervento pluriennale, è sempre possibile aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola:

- il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (superficie oggetto di impegno SOI) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno.

Non viene considerato aumento l'acquisizione di superfici sulle quali nell'anno precedente un altro beneficiario svolgeva gli impegni del medesimo intervento.

Essendo un intervento ad appezzamenti fissi, gli aumenti con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo la seguente tabella:

Anno di impegno	
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 10% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.	

L'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Durata del titolo di possesso

Trattandosi di impegni pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021, le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere tutti i criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro (come da par. 4.7.3, sottopar. 5 "Interventi a superficie o a capo – Aspetti trasversali del PSP).

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario perde la conduzione totale o parziale della sua azienda, il nuovo conduttore può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno di nuova conduzione per il restante periodo. Il nuovo conduttore rileva le superfici e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro nella conduzione - gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando. Diversamente, in caso di mancato subentro nell'impegno da parte del nuovo conduttore sui terreni sottoposti ad impegno, si applicano le regole di riduzione della SOI, come precedentemente stabilito.

Più in particolare:

in caso di **subentro totale** nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro;

in caso di **subentro parziale** chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per l'intervento SRA29 (agricoltura biologica), come previsto dal CSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera superficie del tipo di coltura (colture erbacee / fruttiferi e vite) a cui sono attribuite le superfici interessate dal subentro (fatte salve le esclusioni consentite), comprese eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

Conversione nel 2026 di impegni assunti nel 2023 e nel 2024 ai sensi dell'ACA01

Per l'annualità in corso non viene concessa la possibilità di trasformare gli impegni dell'intervento SRA-ACA01 in impegni dell'intervento SRA29 "Produzione biologica".

1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. n. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi”. L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

Nella trattazione specifica dell'Intervento sono illustrate le fattispecie e le modalità della riduzione che verrà eventualmente applicata per evitare il doppio finanziamento.

1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo dei carichi di bestiame sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

Per la tabella in oggetto si rinvia alla tabella cumulabilità del CSR vigente.

PARTE II - SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA



2.1. INFORMAZIONI GENERALI

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta la risposta dell'Unione europea alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e di salute attraverso un'agricoltura sostenibile. Infatti, propone un sistema di produzione che rispetta i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi.

L'agricoltura biologica, assicurando un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua e il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica nel terreno e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola. Inoltre, riduce il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti, favorendo la salvaguardia delle risorse naturali, della biodiversità e del paesaggio agrario.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica
	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali
	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico

L'intervento si articola in due azioni:

Azione SRA29.1 - Conversione all'agricoltura biologica: ha l'obiettivo di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

Azione SRA29.2 - Mantenimento dell'agricoltura biologica: ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

2.2. TIPOLOGIA DI BENEFICIARI

I beneficiari sono:

- a) agricoltori singoli o associati (come definiti nel (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- b) enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- 1) Le superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all'**Azione SRA29.1 “Conversione all'agricoltura biologica”** devono essere stati notificati entro il 30 gennaio 2026.

Le superfici e gli allevamenti eleggibili all'**Azione SRA29.2 “Mantenimento dell'agricoltura biologica”** devono essere stati notificati entro il 30 gennaio 2026.

Si richiama quanto previsto al paragrafo 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO, in merito alla disponibilità delle superfici oggetto di impegno che devono rientrare nelle disponibilità dell'azienda a far data dal 1° gennaio.

- 2) Soglia minima - La possibilità di adesione all'intervento è vincolata al rispetto di una soglia di superficie minima, specifica per tipologia di colture:

- ortive e officinali: 0,5 ettari;
- fruttiferi e vite: 1,0 ettari;
- seminativi: 2,0 ettari;
- prati, prati pascoli, pascoli: 5,0 ettari.

In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista.

- 3) Adesione per corpi separati - Per almeno uno dei seguenti tipi di coltura, assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali:

- colture erbacee;
- fruttiferi e vite.

I terreni non assoggettati all'impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;
- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

4) Colture non ammissibili a premio - Non sono ammissibili a premio:

- le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo;
- gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo;
- i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno;
- le superfici destinate a vivaio e a colture floricole;
- i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale).

Come previsto al punto 3) sopra riportato, tutta la superficie di un determinato tipo di coltura, anche se non richiesta a premio o ammissibile a premio (ad eccezione di orti e frutteti familiari destinati all'autoconsumo, di pioppeti e di impianti di arboricoltura da legno, nonché di pascoli su cui è praticato l'alpeggio), deve essere assoggettata ad impegno e deve essere notificata ai sensi dell'art. 34 ed inserita nel certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848.

Se il beneficiario aderisce all'intervento con solo un tipo di coltura (colture erbacee / fruttiferi e vite) così come previsto al punto 3) dei criteri di ammissibilità, qualora nel corso del periodo di impegno una parte della superficie richiesta a premio cambi tipologia di coltura, tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Per fruttiferi e vite, in caso di estirpo, per le annualità in cui la superficie è dichiarata con un uso del suolo non compreso tra quelli ammissibili a premio, il beneficiario non percepisce il premio per tali annualità, ma tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno, sempre che tali superfici siano notificate ai sensi dell'art. 34 ed inserite nel certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848.

Resta inteso che, in caso di reimpianto sulla medesima superficie di fruttiferi o vite, il beneficiario può richiedere tali superfici a premio, senza che ciò costituisca un aumento.

Per il tipo di coltura "colture erbacee" se - rispetto alla Superficie Oggetto di Impegno ammessa al 1° anno - nelle annualità successive parte di tale superficie è dichiarata con uso del suolo "superfici agricole ritirate dalla produzione" o "miscugli di colture - specie mellifere e pollinifere", il beneficiario non percepisce il premio per tale superficie, ma la fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno, sempre che tale superficie sia notificata ai sensi dell'art. 34 ed inserita nel certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848.

Qualora tale superficie nelle annualità successive venga nuovamente richiesta a premio, ciò non costituisce un aumento, sempre che tale superficie sia notificata ai sensi dell'art. 34 ed inserita nel certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848.

2.4. IMPEGNI

L'intervento SRA29 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti fissi.

L'impegno è quinquennale:

- decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2023;
- decorre dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2028, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2024;
- decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2025 (si rammenta che gli importi destinati a tale bando verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili).

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei seminativi e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

I pagamenti delle **Azioni SRA29.1** e/o **SRA29.2** sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.	CGO 07 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF. RM Fert Definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

Le superfici eleggibili e i nuovi allevamenti all'**Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"** devono essere state notificate per la prima volta precedentemente al 30 gennaio del 1° anno del periodo di impegno (fatto salvo la deroga prevista per il 2023).

Il livello di premio nel periodo di conversione viene stabilito sulla base di quanto di seguito previsto.

Sono ammissibili al sostegno dell'azione SRA29.1 i beneficiari la cui impresa agricola abbia effettuato l'*introduzione nel sistema di produzione biologica* (di cui al Reg. (UE) 2018/848, in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008) da un periodo inferiore o pari a:

- **3 anni** nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) e OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti);
- **2 anni** nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

Viene presa in considerazione la tipologia di OTE nel primo anno di adesione.

Per poter accedere all'Azione SRA29.1 il periodo di conversione **deve essere garantito per un periodo non inferiore a 12 mesi**.

Per l'eventuale accesso al livello di premio "conversione" nel secondo e/o nel terzo anno di impegno (in funzione dell'OTE aziendale), il periodo di conversione deve essere mantenuto fino al termine dell'annata agraria.

Pertanto:

- laddove il primo anno di adesione all'operazione è coinciso con il 1° anno di introduzione dell'operatore nel regime biologico, il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:

- alle aziende classificate con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
importo conversione	importo conversione	importo conversione

- alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE (diversa dalle classi del punto precedente):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
importo conversione	importo conversione	importo mantenimento

- laddove il primo anno di adesione all'operazione non è coinciso con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno con l'importo "conversione" viene ridotto proporzionalmente. Questo significa che il premio con l'importo "conversione" è stato riconosciuto solo se per il primo anno il periodo di conversione è risultato garantito per tutta l'annualità di impegno (fatto salvo la deroga per il 2023 e la regola vigente dal 2024), mentre per gli anni a seguire la conversione è stata garantita fino al termine dell'annata agraria, ovvero dal 1° gennaio e fino al 10 novembre.

Le tabelle seguenti riportano a scopo esplicativo, in funzione dell'anno di presentazione della domanda di aiuto/pagamento, dell'OTE aziendale e della data di introduzione nel regime biologico, gli anni di impegno per i quali i beneficiari dell'Azione SRA29.1 hanno ricevuto o potranno ricevere il premio al livello di "conversione" oppure al livello di "mantenimento".

Domande di aiuto e pagamento (risultate ammissibili e finanziabili) presentate nel 2023 ai sensi della D.G.R. n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i. e della D.D. n. 306 del 05 aprile 2023 e s.m.i.

OTE	Anno	data di prima notifica di produzione biologica	livello di premio per anno di impegno		
			2023	2024	2025
OTE 3 - "aziende specializzate nelle colture permanenti" OTE 8.4.2 - "aziende miste colture permanenti e allevamenti"	2023	dal 01/01/2023 al 14/03/2023	conversione	conversione	conversione
	2022	dal 11/11/2022 al 31/12/2022	conversione	conversione	conversione
		dal 01/01/2022 al 10/11/2022	conversione	conversione	mantenimento
	2021	dal 11/11/2021 al 31/12/2021	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2021 al 10/11/2021	conversione	mantenimento	mantenimento
OTE diverse dalle precedenti	2023	dal 01/01/2023 al 14/03/2023	conversione	conversione	mantenimento
	2022	dal 11/11/2022 al 31/12/2022	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2022 al 10/11/2022	conversione	mantenimento	mantenimento

Domande di aiuto e pagamento (risultate ammissibili e finanziabili) presentate nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 e della D.D. n. 183 del 12 marzo 2024 e s.m.i.

OTE	Anno	data di prima notifica di produzione biologica	livello di premio per anno di impegno		
			2024	2025	2026
OTE 3 - "aziende specializzate nelle colture permanenti" OTE 8.4.2 - "aziende miste colture permanenti e allevamenti" (A)	2024	dal 01/01/2024 al 30/01/2024	conversione	conversione	conversione
	2023	dal 11/11/2023 al 31/12/2023	conversione	conversione	conversione
		dal 01/01/2023 al 10/11/2023	conversione	conversione	mantenimento
	2022	dal 11/11/2022 al 31/12/2022	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2022 al 10/11/2022	conversione	mantenimento	mantenimento
OTE diverse dalle precedenti	2024	dal 01/01/2024 al 30/01/2024	conversione	conversione	mantenimento
	2023	dal 11/11/2023 al 31/12/2023	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2023 al 10/11/2023	conversione	mantenimento	mantenimento

Domande di aiuto e pagamento (risultate ammissibili e finanziabili) presentate nel 2025 ai sensi della D.G.R. n. 5-846 del 3 marzo 2025 e s.m.i. e della D.D. n. 267 del 26 marzo 2025 e s.m.i.

OTE	Anno	data di prima notifica di produzione biologica	livello di premio per anno di impegno		
			2025	2026	2027
OTE 3 - "aziende specializzate nelle colture permanenti" OTE 8.4.2 - "aziende miste colture permanenti e allevamenti" (A)	2025	dal 01/01/2025 al 30/01/2025	conversione	conversione	conversione
	2024	dal 11/11/2024 al 31/12/2024	conversione	conversione	conversione
		dal 01/01/2024 al 10/11/2024	conversione	conversione	mantenimento
	2023	dal 11/11/2023 al 31/12/2023	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2023 al 10/11/2023	conversione	mantenimento	mantenimento
OTE diverse dalle precedenti	2025	dal 01/01/2025 al 30/01/2025	conversione	conversione	mantenimento
	2024	dal 11/11/2024 al 31/12/2024	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2024 al 10/11/2024	conversione	mantenimento	mantenimento

Oltre al rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, sono ammissibili al sostegno dell'azione SRA29.1 i beneficiari la cui impresa agricola ha garantito la prevalenza della SAU aziendale o del corpo separato (più del 50%) in conversione.

Tale requisito è verificato sulla base della notifica "trasmessa alla P.A." o "rilasciata" presente a sistema prima del 30 gennaio della prima annualità di impegno (fatto salvo la deroga prevista per il 2023) afferente alla domanda di aiuto.

Quanto riportato ai punti precedenti, per il riconoscimento del livello di premio conversione, doveva risultare soddisfatto per l'intero primo anno di impegno come da verifica degli uffici istruttori.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno	

Poiché l'Intervento SRA29 si applica ad appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo di impegno.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento	

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno	

Per entrambe le **Azioni SRA29.1** e/o **SRA29.2** il rispetto dell'impegno 4 deve risultare sempre soddisfatto mediante:

1. la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;
2. la presenza del certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, rilasciati al beneficiario dall'Organismo di controllo prescelto per l'attività notificata ed in corso di validità, reperibili sul sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure sull'Elenco degli Operatori Biologici Italiani presente sul SIAN.

Si rammentano le disposizioni regionali in tema di gestione informatizzata delle notifiche di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici: DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 e Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria	

Il beneficiario deve avvalersi dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti [titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)] operanti secondo quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica della Regione Piemonte approvato con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18 aprile 2023 e s.m.i. .

2.5. ALTRI OBBLIGHI

Il pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.6. FORMA E TASSI DI SOSTEGNO, METODI DI CALCOLO, VALORE PREMI

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per gruppo colturale, ossia per raggruppamento di colture omogenee, nonché in base alle 2 diverse azioni.

Gruppi colturali	Importi unitari per ettaro (€)	
	Azione SRA29.1 Conversione	Azione SRA29.2 Mantenimento
ALTRI SEMINATIVI	320,00	260,00
ALTRI SEMINATIVI - ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
NOCE E CASTAGNO	320,00	260,00
OFFICINALI ANNUALI E BIENNALI	300,00	240,00
OFFICINALE POLIENNALE	380,00	300,00
ORTIVE	650,00	480,00
PASCOLI – PRATI PASCOLI	35,00	25,00
PASCOLI - PRATI PASCOLI – ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
PRATI	85,00	60,00
PRATI ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
RISO	480,00	350,00
VITE E FRUTTIFERI	880,00	600,00

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino il metodo biologico limitatamente alla produzione vegetale e che non assoggettino a tale metodo la produzione animale.

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale".

Il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale", comunque, può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamenti certificati biologici (bovini, equini, ovi-caprini e suini) che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio assoggettate al metodo di produzione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Circa la modalità di quantificazione della superficie riconoscibile ai fini dell'attribuzione del premio "alimentazione animale", tale superficie deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici ed espressi in Unità Bovine Adulte (UBA) in conformità alla tabella di conversione di cui al Piano Strategico Nazionale Politica Agricola Comune 2023- 2027 e riportata nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.14. "Coefficienti di conversione degli animali in UBA".

La superficie massima riconoscibile ai fini dell'attribuzione del premio "alimentazione animale" è pari ad un ettaro ogni 2 UBA certificate biologiche; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di sostegno e/o pagamento rispetto a tali parametri.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo della superficie a premio "alimentazione animale", è la consistenza media dell'allevamento desumibile dalla Notifica con metodo biologico per la quale è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, con l'indicazione del numero di animali certificati biologici, "trasmessa alla P.A." o "rilasciata" prima dell'inizio di ciascuna annualità di impegno.

Le aziende con orientamento zootecnico che nel 1° anno di adesione all'intervento SRA 29 adottino il metodo biologico limitatamente alla produzione vegetale, possono richiedere il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale" nei successivi anni di impegno, ma solo **limitatamente fino al 3° anno**, al fine di garantire l'applicazione delle norme di produzione animale con metodo biologico almeno per un triennio.

Anche in questi casi, per gli anni successivi al primo, per la consistenza zootecnica di riferimento, vale quanto riportato al precedente paragrafo, ovvero la consistenza media dell'allevamento è quella desumibile dalla Notifica con metodo biologico per la quale è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, con l'indicazione del numero di animali certificati biologici, "trasmessa alla P.A." o "rilasciata" prima dell'inizio di ciascuna annualità di impegno.

La consistenza zootecnica riconosciuta ai fini dell'attribuzione - nel primo anno di impegno - del premio "alimentazione animale" dovrà essere mantenuta fino alla fine del periodo di impegno, con una riduzione massima consentita, in termini di UBA assoggettate alle norme di produzione animale con metodo biologico, pari al 20%.

Ciò a prescindere dalla superficie per la quale è richiesto il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale".

Diversamente, si procederà con il recupero degli importi precedentemente liquidati in ciascuna annualità, riconoscendo solo il premio relativo alla singola classe colturale (senza alimentazione animale).

Se negli anni successivi al primo anno in cui è stato richiesto il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale" la consistenza zootecnica aumenta, viene riconosciuto un aumento massimo delle superfici che possono beneficiare del premio "alimentazione animale" pari al 20% rispetto alla superficie ammessa al primo anno in cui è stato richiesto tale sostegno.

Non è prevista la degressività degli importi.

Si specifica che i titolari delle domande di aiuto a valere sull'Azione 29.1 risultate ammissibili e finanziabili, al termine del periodo di conversione, in funzione della data di inizio attività con metodo biologico e dell'OTE (orientamento tecnico-economico) dovranno presentare domanda di pagamento a valere sull'Azione 29.2 (mantenimento) per lo svolgimento degli anni restanti del quinquennio di impegno.

2.7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE, SINERGIE CON ALTRI INTERVENTI E DEMARCAZIONE

2.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5 – Liv 2		SRA 5		SRA 13		SRA 22						SRA 24		
				Sem.	Arb.	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	I_AGG Stoppie	I_AGG Somm	I_AGG Control	Az 1	Az 2	Az 3
SRA 29	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. n. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi." L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

Qualora sulla medesima superficie il beneficiario, oltre alla SRA29, abbia richiesto:

- l'ecoschema ECO4, si applicano riduzioni sul premio richiesto per le superfici ammissibili di SRA29 pari al 43,98% dell'importo unitario erogabile per l'Ecoschema 4;
- l'ecoschema ECO5 - Livello 2, si applicano riduzioni sul premio richiesto per le superfici ammissibili di SRA29 pari al 14,50% dell'importo unitario erogabile per l'Ecoschema 5.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione biologica finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'Intervento SRA29 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'Intervento SRA29 e di quello settoriale di Produzione biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'Intervento SRA29.

2.8. RIMANDO A DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI INTERVENTI

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE per le disposizioni generali, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLA SRA29
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno per la prima volta nelle campagne dal 2023 al 2025 per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2026, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Anche gli eventuali allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2026 saranno stabiliti dall'Arpea mediante un provvedimento recante le istruzioni per la presentazione, tra l'altro, delle domande di pagamento per le SRA-ACA del CSR 2023-2027. Esso definirà le scadenze (compreso il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito) per la presentazione delle domande 2026 iniziali, di modifica, di revoca e di rinuncia, nonché fornirà indicazioni per l'esecuzione delle istruttorie e dei controlli.

3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

3.2.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di pagamento sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- il rispetto di tutti criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.2.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
- evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del regolamento (UE) n. 2021/2115.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024.e s.m.i. .

3.2.3. Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.2.4. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 2021/2115,
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione").

Si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento all'Intervento SRA29 del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del decreto legislativo 17/03/2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26/02/2024, nonché in attuazione della determinazione n. 312 del 19/04/2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, sono state definite le riduzioni ed esclusioni mediante i seguenti provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali):

- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19/04/2024;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di

prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;

- Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024;
- Determinazione Dirigenziale n. 476 del 13/06/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i. .

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

3.2.5. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2023 e s.m.i..

3.3. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione

delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

L'Organismo pagatore regionale (Arpea) potrà prevedere particolari disposizioni in merito alla clausola di elusione.



PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

La competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea, in quanto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15.05.2023, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, non è di competenza della citata Direzione.

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.

Regolamenti dell'Unione Europea per il metodo di produzione biologica

- Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e s.m.i., nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia che è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023; tale Piano da ultimo modificato con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026 che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti «elementi stabiliti a livello regionale» per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 agosto 2022, n. 362512 «Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023»;
- Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale 28 dicembre 2022, n. 664304 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116»;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.

1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 30 marzo 2023, n. 185145 “Modifica del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 30 marzo 2023, n. 185101 “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 22 maggio 2023, n. 263980 “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2023, n. 337220 “Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 4 agosto 2023, n. 410739 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 27 settembre 2023, n. 525680 “ Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa”;
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 26 febbraio 2024, n. 93348 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per

violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 27 febbraio 2024, n. 96279 “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 29 febbraio 2024, n. 101344 “Modifica del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2024, n. 289235 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 13 maggio 2025 prot. n. 0210400 (in via di pubblicazione) “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025”.

Siti internet nazionali in materia di politica agricola comune e agricoltura biologica

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

<https://www.reterurale.it/biologico>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione, disponibile all'indirizzo:
- <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>
- Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/04/2023 e s.m.i. “Approvazione del regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" del Complemento della Regione Piemonte per lo Sviluppo Rurale”;

- Determinazione Dirigenziale n. 979 del 20/11/2023 “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023- 2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”;
- Determinazione Dirigenziale n. 312 del 19/04/2024 e s.m.i. “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 -Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e nelle more della pubblicazione del D.M. n. 94438 del 26/02/2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 775 del 07/10/2024 “Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i., recante il regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno “avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria” degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte per lo Sviluppo Rurale, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, riadottato in ultimo con la DGR del 30 aprile 2024, n. 5-8514”;
- Determinazione Dirigenziale n. 968 del 09/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA22, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 301 del 02/04/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.”;
- Determinazione Dirigenziale n. 420 del 22/05/2025 “Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i., recante il regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno “avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria” degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte per lo Sviluppo Rurale”;

- Determinazione Dirigenziale n. 476 del 13/06/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.";
- Determinazione Dirigenziale n. 477 del 13/06/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.";
- Determinazione Dirigenziale n.686 del 12/08/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento applicabili, ai sensi del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i. e del DM n. 93348 del 26.02.2024, in caso di inadempienze relative agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12: modifiche alla determinazione dirigenziale n. 301/A1705B/2025 del 2/04/2025";
- Determinazione Dirigenziale n. 907 del 21/10/2025 "D.D. n. 979 del 20/11/2023 "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi": modifiche all'Allegato A, parte integrante e sostanziale ";
- Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 01/12/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2), in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.";
- Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 01/12/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRA01-ACA01 "Produzione integrata": modifica della determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.";
- Determinazione Dirigenziale n. 1220 del 15/12/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027 - Modifiche alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze relative agli interventi: SRA22-ACA22 (DD n. 968 del 9 dicembre 2024), SRA06-ACA6 (DD n. 1007 del 16 dicembre 2024) e SRA03-ACA3, Azione 2 (DD n. 327 del 30 aprile 2024)".

Disposizioni regionali in materia di condizionalità

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13/07/2023 "Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-634 del 23/12/2024 "Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023";

- Determinazione Dirigenziale n. 905 del 26/10/2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”.

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024
https://www.arpea.piemonte.it/documentazione?combine=&field_categoria_documento_target_id%5B127%5D=127&field_tipo_di_documento_target_id=All&field_data_documento_value%5Bmin%5D=&field_data_documento_value%5Bmax%5D=&sort_bef_combine=created_DESC
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020
<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/manuale-delle-procedure-recupero-delle-somme-indebitamente-percepite-approvato>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Si può richiedere l'assistenza agli applicativi del PSR 2023/2027 al numero di telefono 0110824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilando l'apposito form sul sito: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>